

Publicato il 16/04/2024

N. 07441/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 12155/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 12155 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, quali esercenti la patria potestà sulla figlia minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Battista De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in 00196, Piazzale delle Belle Arti, 8;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'accertamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,***

a) del diritto dei ricorrenti, quali genitori di -OMISSIS-, a ricevere dalla Azienda USL Roma 1 il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. in misura pari a 35 ore mensili, oltre 10 ore mensili di parent training, 4 ore mensili di supervisioni nella casa/scuola della bambina e 24 ore mensili di terapia a scuola, come da progetto riabilitativo in atto, ovvero nella misura

maggioro o minoro che sar  ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare la ASL convenuta al pagamento in via diretta delle spese relative alle cure ricevute da terzi per un periodo di 48 mesi o comunque non inferiore ai 24 mesi, ovvero nella misura minoro o maggioro che sar  ritenuta di giustizia;

b) nonch  condannare la ASL al rimborso in favore dei ricorrenti di tutte le spese dagli stessi sostenute per lo svolgimento delle terapie private in favore della loro bambina, che ad oggi si quantificano in € 21.532,00 ovvero nella misura che sar  meglio definita nel corso del giudizio in considerazione delle somme effettivamente supportate (e documentate) dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 1;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente ha agito in riassunzione dell'azione attivata innanzi al Tribunale ordinario di Roma che ha declinato la propria giurisdizione.

Nel ricorso, in questa sede giudiziaria riassunto, la ricorrente ha chiesto che la resistente fosse condannata a corrispondere ad essa ricorrente il rimborso di tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle terapie private quantificate in € 21.532,00, in uno con il diritto ad ottenere, dalla ASL Roma 1, il trattamento riabilitativo con metodo ABA in misura pari a 35 ore mensili , oltre 120 ore mensili di parent training, 4 ore mensili di supervisioni nella casa/scuola della bambina e 24 ore mensili di terapia a scuola, come da progetto riabilitativo in atto, ovvero al pagamento in via diretta delle spese sostenute relative alle cure ricevute da terzi per un periodo di 48 mesi o comunque non inferiore a 24 mesi.

La resistente si è costituita in giudizio contestando le richieste avanzate.

In particolare la p.a. ha rappresentato il rifiuto da parte dei genitori del percorso terapeutico tempestivamente individuato dal competente Servizio Aziendale (UOC TSMREE) (intervento proposto in data 23/10/2020 mediante TMG (terapia mediata dai genitori) e, a seguire, l'intervento c.d. Denver - ESDM).

Ciò, a dire della resistente, importa la illegittimità della richiesta avanzata dai ricorrenti per ottenere il rimborso delle spese terapeutiche sostenute a favore della bambina sino al maggio 2022, proprio perché la famiglia avrebbe rifiutato il piano riabilitativo proposto dal servizio TSMREE.

La ASL ha, quindi, depositato agli atti di causa, una nota del TSMREE di validazione di un progetto terapeutico elaborato dal centro privato cui si erano rivolti i genitori, confermando quindi la presa in carico del minore.

Allo stato la minore usufruisce di un percorso terapeutico riabilitativo presso il centro "Umbrella" sulla base di un PRI redatto dal centro medesimo e convalidato dalla struttura pubblica.

Alla camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023, la parte ricorrente ha rinunciato alla chiesta misura cautelare.

Il ricorso è stato fissato alla udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024.

Dalla documentazione in atti si evince che i genitori della minore hanno sottoposto a visita la bambina, presso la ASL Roma 1 UOC TSMREE, in data 23 ottobre 2020.

La struttura pubblica ha attestato la necessità per la bambina di un trattamento urgente per 180 giorni.

In data 25 novembre 2020, la ASL competente ha operato una nuova valutazione della bambina, rilevando una fascia di rischio da moderato a severo.

Nel febbraio 2021 la ASL ha attestato lo stato di autismo della bambina di grado severo, richiedendo un trattamento riabilitativo per 180 giorni.

Il 10 febbraio 2021, l'associazione Opera Sante de Sanctis Onlus, che si occupa di riabilitazione per i portatori di handicap, ha comunicato e richiesto alla famiglia la documentazione da produrre per l'inserimento della bambina nelle liste di attesa.

I ricorrenti hanno provveduto in data 15 febbraio 2021.

I documenti venivano acquisiti in data 17 febbraio 2021, ma la bambina non è mai stata chiamata dall'indicato centro per la somministrazione della necessaria terapia.

Osserva il Collegio.

Il PRI, per la minore non è mai stato redatto dalla ASL.

Nella memoria depositata agli atti di causa dalla parte ricorrente in data 29 dicembre 2023, gli stessi ricorrenti hanno ribadito di non aver rifiutato la proposta terapeutica avanzata dalla resistente, ma che, in realtà, non esisteva alcun piano terapeutico elaborato per la bambina.

A conforto dell'assunto i ricorrenti hanno rappresentato che, nel corso del giudizio civile, il giudice ha invitato la resistente a produrre il piano terapeutico, ma l'amministrazione non vi ha provveduto, limitandosi a depositare la delibera prot. n. 68842/2022, con cui ha validato il piano terapeutico elaborato dal centro Umbrella, facendosi carico dei relativi costi dal momento che riteneva "coerente l'avvio di un percorso riabilitativo cognitivo-comportamentale con metodo ABA, come richiesto...".

E' opportuno precisare che, con nota n. 68842 del 29 aprile 2022, il Dipartimento di salute mentale della ASL Roma1, ha ritenuto congruo ed appropriato per la bambina il percorso terapeutico individuato dal Centro UmbrellaAutismo, cui la bambina era in cura, disponendo un trattamento, con metodo ABA, come proposto dal centro e condivisa dalla struttura pubblica.

Infatti, nell'indicata nota del 29 aprile 2022 la resistente, al riguardo, ha precisato :” Pertanto nulla osta all'esecuzione del trattamento riabilitativo

ABA richiesto per le ore e la tipologia, che saranno definite in co-progettazione con il centro UmbrellAutismo. Rimane inteso che l'intervento a scuola dovrà necessariamente adattarsi alla normativa vigente che esclude l'intervento riabilitativo in ambiente scolastico, rendendo invece possibile momenti di osservazione/consulenza alle figure già presenti in relazione al percorso di inclusione scolastica. L'intervento sarà interamente a carico della Asl Roma 1”.

Il centro UmbrellAutismo, in data 18 maggio 2023, ha redatto la relazione dell'intervento cui la bambina è stata sottoposta, precisando che la stessa frequenta il centro da due anni, ossia dal 2020 ed ha effettuato una valutazione funzionale d'ingresso e quattro valutazioni intermedie.

Alla stessa è stato predisposto un percorso terapeutico che prevede una settimana al mese di trattamento intensivo (dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì) nella quale vengono effettuate sessioni di terapia individuale ed in piccolo gruppo e due rientri pomeridiani durante le settimane di trattamento non intensivo (tot. 3h).

Non consta che il riportato PRI sia stato contestato.

Ne consegue che la richiesta terapeutica, nei termini avanzati dalla ricorrente, non può essere accolta proprio in mancanza di una specifica censura giudiziaria al PRI, nei termini mutuati dalla ASL Roma 1.

Quanto al chiesto risarcimento del danno è necessario rappresentare quanto segue :

La somministrazione della terapia da parte della struttura pubblica è intervenuta dopo circa due anni dalla prima visita cui è stata sottoposta la bambina ed in cui la struttura sanitaria ha riconosciuto la patologia autistica in modo severo.

Nell'occasione la struttura sanitaria pubblica, non aveva, come detto, adottato alcun PRI per la bambina, per cui la terapia proposta risultava carente del necessario supporto progettuale individuale.

Ciò consente di affermare che l'amministrazione non ha provveduto, nell'immediatezza, a somministrare, previa redazione del PRI, le cure necessarie alla bambina che è stata seguita privatamente, sino all'intervento della struttura pubblica il 29 aprile 2022.

Ritiene il Collegio che il pagamento delle cure per la riconosciuta patologia debbano essere imputate alla resistente dal momento del riconoscimento della patologia sino al momento in cui le spese conseguenti sono state sopportate dalla pa.

Pertanto, ai fini risarcitori, ordina alla p.a. di provvedere al pagamento delle fatture quietanzate ed afferenti alla terapia somministrata alla minore dal 23 ottobre 2020 sino al momento in cui le spese conseguenti sono state sopportate dalla p.a. (29 aprile 2022).

Dispone, altresì, la continuazione della terapia disposta dall'associazione, così come riconosciuta necessaria dalla ASL nel validare il trattamento terapeutico dalla prima proposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, complessivamente, quantifica in euro 1500,00 (millecinquecento), oltre oneri di legge, se dovuti ed alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di

diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.